

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE pag. 199, 200
NEPI (DC), relatore alla Commissione . . . 200
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 199, 200

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 203, 204
BERLANDA (DC), relatore alla Commissione . . . 204
GRANZOTTO (PCI) 204

« Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (942)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 200, 201, 202 e *passim*
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze 200, 201, 202

DE SABBATA (PCI) pag. 201, 202, 203
SANTALCO (DC) 202, 203
SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione
200, 201, 202

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, D'Arezzo, Romei, Longo, Salerno, Mezzapesa, Accilli, Giacometti e Mazzoli.

VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio presente che è

6^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1981)

stato già predisposto un provvedimento, ora all'esame dei Ministeri concertati, che prevede tra l'altro la sistemazione organica della materia che è oggetto del presente disegno di legge. Propongo, quindi, che la discussione del disegno di legge stesso venga rinviata, in attesa della proposta governativa.

P R E S I D E N T E . Anch'io ricordo che già in data 2 luglio 1980 il Governo aveva prospettato l'opportunità di un rinvio, in relazione alla presentazione, che sembrava imminente, di un progetto governativo sulla materia.

N E P I , *relatore alla Commissione.* Non ho difficoltà ad accogliere la proposta del Governo (sebbene non ignori che la questione si protrae dal luglio scorso), purchè la presentazione del progetto governativo avvenga in tempi ragionevolmente brevi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (942)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 26 novembre 1980 in attesa del parere della 5^a Commissione.

Tale parere è ora pervenuto ed è il seguente:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali fa presente che nel corso dell'esame del disegno di legge il rappresentante del Ministero delle finanze ha posto in evidenza che la minore entrata, valutabile in circa 1 miliardo e mezzo, derivante dalle norme in questione potrebbe trovare valida copertura ove all'articolo 1, primo comma, le parole: " lire

0,60 " fossero sostituite dalle seguenti altre: " lire 0,65 ". Tale modifica, infatti, renderebbe neutrale il provvedimento dal punto di vista del gettito fiscale.

Preso atto di tale precisazione, la Commissione bilancio esprime parere favorevole nel presupposto che la Commissione di merito accolga tale modifica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S C E V A R O L L I , *relatore alla Commissione.* Sarei d'accordo sull'emendamento suggerito dalla 5^a Commissione, tenuto conto della opportunità di rendere neutrale il disegno di legge dal punto di vista del gettito fiscale avendo accertata l'entità della minore entrata. Pertanto, mi permetterei di fare mia la proposta della 5^a Commissione, invitando i colleghi ad approvare il disegno di legge.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo intende presentare identico emendamento. Faccio presente che su questo disegno di legge la 5^a Commissione non era in grado di esprimere un giudizio positivo perchè il Tesoro non aveva la possibilità di trovare la copertura di 1 miliardo e mezzo annuo a fronte del minore gettito provocato dal provvedimento in oggetto. Per ovviare a tutto ciò ed evitare che questa Commissione sia costretta ad un ulteriore rinvio, il Governo ha ritenuto opportuno proporre un emendamento inteso ad elevare l'imposta.

Garantendo in tal modo la copertura del minore gettito di 1 miliardo e mezzo all'anno, penso che il disegno di legge possa trovare l'approvazione di questa Commissione, in quanto corrisponde alle linee stabilite dal CIPE sin dal lontano 14 settembre 1979.

Un altro emendamento che il Governo si permette di presentare intende aggiungere un articolo (dopo l'articolo 2), finalizzato a disciplinare la materia. La società FIAT di Torino nell'ambito delle iniziative rivolte a ricercare nuove fonti energetiche e nuove tecnologie di utilizzazione più valide sotto l'aspetto della conservazione dell'energia, ha progettato un apparato denominato TOTEM per la produzione di calore e di energia elet-

trica utilizzando il motore della « 127 ». Tale apparato ha le seguenti caratteristiche: potenza e dimensioni piccole e possibilità di produzione in larga serie con notevoli economie, utilizzando componenti proprie dell'industria automobilistica.

A tale scopo, la società FIAT ha presentato istanza alla Direzione generale delle dogane al fine di ottenere uno snellimento delle procedure di accertamento e di corresponsione della imposta erariale relativa all'energia elettrica prodotta e consumata da dette apparecchiature.

In merito si fa presente che, ai sensi dell'articolo 17 del vigente testo unico (8 luglio 1924) di leggi per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, i canoni di abbonamento per la corresponsione dell'imposta possono essere stipulati soltanto per le officine che producono per uso proprio.

Nel caso in specie trattasi di apparecchiature di produzione di energia elettrica prevalentemente per uso proprio, ma che possono restituire alla rete di distribuzione modesti quantitativi di energia elettrica.

Così stando le cose, occorrerebbero perciò per la contabilizzazione fiscale almeno 3 contatori, nella ipotesi che sia già intervenuta l'unificazione delle aliquote di imposta di cui al provvedimento al quale si propone l'emendamento in parola:

- a) il misuratore dell'energia ricevuta dalla società distributrice;
- b) il misuratore dell'energia ricevuta dalla rete;
- c) il totalizzatore dell'energia prodotta dal gruppo.

Quanto sopra, indubbiamente, creerebbe una notevole complessità della stazione di misura con la conseguente onerosità degli accertamenti e dei controlli demandati agli UTIF, atteso il probabile elevato numero delle apparecchiature in oggetto.

Con l'emendamento che il Governo propone è prevista pertanto la possibilità di stipulare un atto di convenzione per la riscossione a *forfait* dell'imposta, tenuto conto anche della esiguità del gettito che si presume di riscuotere per ogni gruppo (circa lire

40 mila annue), con semplificazione delle procedure per l'attivazione dell'impianto.

L'articolo aggiuntivo che il Governo propone è il seguente:

« Chiunque intende attivare un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 Kw potrà corrispondere l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica mediante canone di abbonamento annuale presentando apposita denuncia di attivazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Le modalità per la presentazione della denuncia, per la determinazione del canone di abbonamento, per la corresponsione del diritto di licenza e gli adempimenti ad esse connessi saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

P R E S I D E N T E . Dopo l'illustrazione fatta dal rappresentante del Governo, potrebbe essere forse opportuna una breve riflessione per valutare l'opportunità o meno di richiedere il parere della Commissione bilancio relativamente all'emendamento aggiuntivo ...

D E S A B B A T A . Forse sarà opportuno chiedere il parere della Commissione industria.

P R E S I D E N T E . Potrebbe essere utile, ma non necessario. Mi pare che non vi siano problemi che debbano investire la 5^a Commissione, dal momento che l'emendamento non prevede un minor gettito o particolari agevolazioni. Nè mi pare che debba essere investita la 10^a Commissione. Ma se qualche collega ritiene che sia particolarmente opportuno sentire il parere di detta Commissione sull'emendamento aggiuntivo, si può anche accedere alla richiesta. In tal caso si tratterà eventualmente di sospendere la discussione.

S C E V A R O L L I , *relatore alla Commissione.* Credo di poter condividere le considerazioni del signor Presidente. Non vedo la necessità di chiedere il parere della 10^a

6^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1981)

Commissione, perchè l'emendamento non prevede agevolazioni o minori entrate, ma solo la possibilità di un abbonamento annuale del canone. Questo è un problema procedurale che non investe a mio parere la competenza della 10^a Commissione. Ritengo che la politica di incentivazione della produzione di energia sia chiaramente affermata dal Governo. Non credo che l'emendamento possa avere una grande portata, ma non vedo in esso alcun elemento che possa risultare contraddittorio con la politica affermata.

Sarei quindi indotto ad invitare i colleghi ad evitare ulteriori rinvii, anche perchè i rinvii incidono negativamente. Se non vi sono obiezioni di principio, mi permetterei di insistere nel sollecitare l'approvazione del provvedimento.

SANTALCO. Mi pare che non esistano problemi che implicino la competenza della 10^a Commissione. Tra l'altro, ritengo che anche il Governo sia di questo parere; per cui vorrei pregare il senatore De Sabatta di darci la possibilità di proseguire nell'esame del disegno di legge per approvarlo entro breve tempo.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far rilevare che non vi sono problemi di scelta sul piano politico della materia: vi è solo un problema di armonizzazione della materia stessa, che riguarda l'aspetto fiscale.

Non a caso l'emendamento proposto stabilisce che si potrà corrispondere l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica mediante canone di abbonamento annuale. Questa è una norma, diciamo, di poco conto che serve solo per poter esercitare un controllo su quello che già avviene. Come abbiamo detto, si tratta di evitare che vi siano più contatori e di dare una indicazione attraverso un decreto che il Ministro delle finanze dovrà elaborare. L'intento è di avere un unico contatore, di poter esercitare un unico controllo, non più controlli come avverrebbe se le cose dovessero rimanere come sono.

Si tratta infine di realizzare un'armonizzazione sul piano fiscale: armonizzazione che per senso di correttezza abbiamo voluto presentare con una disposizione normativa.

DE SABBATA. Non insisto sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, è sostituito dal seguente:

« 2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

lire 0,60 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh ».

L'ultimo comma del predetto articolo 1 è abrogato.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « lire 0,60 » con le altre: « lire 0,65 ». Identico emendamento è stato presentato dal rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la sostituzione anzidetta, proposta con i due identici emendamenti.

È approvata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 2.

Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote d'imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.

È approvato.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

Chiunque intende attivare un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 Kw potrà corrispondere la imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica mediante canone di abbonamento annuale presentando apposita denuncia di attivazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Le modalità per la presentazione della denuncia, per la determinazione del canone di abbonamento, per la corresponsione del diritto di licenza e gli adempimenti ad esse connessi saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

D E S A B B A T A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

S A N T A L C O . Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voterò a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

« **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** » (897), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 17 dicembre scorso il relatore Berlanda ha svolto la sua relazione, facendo presente che probabilmente il disegno di legge avrebbe comportato, per una sua più adeguata applicazione e funzionalità, una migliore formulazione dell'articolo 3 in particolare.

Il senatore Granzotto aveva chiesto un breve rinvio per un esame più attento del problema, pur non rilevando difficoltà ad una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, e il sottosegretario Colucci aveva convenuto sulle proposte del relatore, avvertendo che il Governo si riservava una pro-

6^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1981)

nunzia definitiva dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 693, che riguardava anche, in parte, questa materia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Nella relazione a suo tempo svolta avevo avanzato l'ipotesi che fosse opportuno sopprimere gli articoli 9 e 10 del provvedimento, ritenendo che le norme contenute negli articoli 18 e 19 del decreto-legge numero 693, convertito in legge, fossero più favorevoli. Riesaminando la questione, ho però visto che le norme di cui agli articoli 9 e 10 sono di carattere generale, mentre quelle contenute negli articoli 18 e 19 si riferiscono specificamente a situazioni particolari. Ritiro quindi la mia iniziale proposta di soppressione, poichè ritengo che vi siano ragioni valide per conservare gli articoli sopra citati.

* G R A N Z O T T O . Noi abbiamo intenzione di fare alcune valutazioni relativamente a questo provvedimento e di avanzare anche alcune proposte di modificazione, se pure non di rilevantissima importanza. Poichè siamo in attesa dell'arrivo del Ministro, ed abbiamo quindi poco tempo a disposizione, vorrei chiedere alla cortesia della Commissione la possibilità di avere un tempo maggiore per svolgere l'intervento di carattere generale; quindi chiederei un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Credo che su questa richiesta, tendente a permettere un dibattito più ampio sul disegno di legge, la Commissione sia d'accordo.

Comunico intanto che i senatori Fosson, Lai e Scevarolli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« L'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 891, è abrogato ».

A loro volta i senatori Granzotto ed altri hanno presentato un emendamento tenden-

te ad aggiungere, dopo l'articolo 7, il seguente articolo:

« L'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 891, è sostituito con il seguente:

” Art. 26-bis - Sui contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, viene applicata una imposta di fabbricazione pari alla metà di quanto stabilito all'articolo 16 del presente decreto ” ».

Ricordo che l'articolo 26-bis del decreto-legge n. 693 prevede delle restrizioni alle agevolazioni che riguardano la Valle d'Aosta e Gorizia.

I senatori comunisti hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti:

sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Limitatamente alle giacenze di alcoli contenuti nei prodotti finiti di cui all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506, è ammessa la presentazione della denuncia di cui all'articolo 6 della legge stessa fino a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme corrispondenti all'imposta, con gli interessi di cui al terzo comma dell'articolo 6, devono essere contestualmente versate alla competente sezione della Tesoreria provinciale. Entro 20 giorni dalla liquidazione da parte del competente ufficio dovrà effettuarsi l'eventuale conguaglio »;

sopprimere gli articoli 9 e 10.

Anche al fine di permettere alla Commissione un esame ponderato degli emendamenti che sono stati presentati, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI